

AGGIORNAMENTO E MODIFICA DEI REQUISITI MINIMI STRUTTURALI E ORGANIZZATIVI DEL CENTRO ANTIVIOLENZA PREVISTO DALLA LEGGE REGIONALE N. 4/2013.

PREMESSE

- l'art. 1 della "Dichiarazione sull'eliminazione della violenza contro le donne" dell'ONU con l'espressione "violenza contro le donne" si intende ogni atto di violenza fondata sul genere che abbia come risultato, o che possa probabilmente avere come risultato, un danno o una sofferenza fisica, sessuale o psicologica per le donne, incluse le minacce di tali atti, la coercizione o la privazione arbitraria della libertà, che avvenga nella vita pubblica o privata;
- il "Piano strategico contro la violenza maschile sulle donne 2021/2023", approvato dal Consiglio dei Ministri, la cui strategia d'azione, basata sul presupposto che la violenza sia un fenomeno radicato nella società patriarcale, che si può e si deve combattere a livello strutturale e culturale, debba avvenire investendo su tre macro pilastri, quali la prevenzione, attraverso la scuola, l'università e la formazione, il sostegno alle vittime e il trattamento e la punizione dei colpevoli;
- Intesa, del 14 settembre 2022 (Rep. Atti n. 146/CU) ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, tra il Governo, le Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano e gli Enti locali di modifica dell'Intesa n. 146/CU del 27 novembre 2014, relativa ai requisiti minimi dei Centri antiviolenza e delle Case rifugio;
- la legge regionale 25 febbraio 2013, n. 4 "Interventi di prevenzione e di contrasto alla violenza di genere e misure di sostegno alle donne vittime di violenza di genere" disciplina all'art. 6 le caratteristiche e le attività del centro antiviolenza;
- la deliberazione del Consiglio regionale n. 2336/XVI del 19 aprile 2023 recante "Approvazione del Piano triennale degli interventi contro la violenza di genere per il periodo 2023/2025 ai sensi dell'articolo 3 della legge regionale 25 febbraio 2013 n. 4 (Interventi di prevenzione e contrasto della violenza di genere e misure di sostegno alle donne vittime di violenza di genere)" che delinea gli indirizzi e definisce le priorità delle azioni previste dalla legge regionale n. 4/2013 e mira ad orientare e coordinare l'azione di tutti i soggetti, pubblici e privati, in materia di sensibilizzazione, prevenzione e contrasto della violenza di genere.

Art. 1

(Definizione)

1. I Centri antiviolenza, di seguito denominati "CAV", erogano servizi di prevenzione e accoglienza, a titolo gratuito, nel rispetto della riservatezza e dell'anonimato, a tutte le donne vittime di violenza maschile o che si trovino esposte a tale rischio, congiuntamente alle/i loro figlie/i minori, indipendentemente dal luogo di residenza.

I CAV hanno lo scopo di garantire protezione e supporto adeguati alle donne vittime di violenza maschile, come da disposizioni del decreto-legge 14 agosto 2013 n. 93, convertito con modificazioni nella legge 15 ottobre 2013 n. 119, e della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica (Convenzione di Istanbul). I CAV intervengono altresì sulle dinamiche strutturali da cui origina la violenza maschile, violenza che provoca o è suscettibile di provocare danni o sofferenze di

natura fisica, sessuale, psicologica o economica.

2. I CAV sostengono percorsi personalizzati di fuoriuscita dalla violenza, utilizzando la metodologia di accoglienza basata sulla relazione tra donne, senza praticare discriminazioni di età, etnia, provenienza, cittadinanza, religione, classe sociale, livello di istruzione, livello di reddito, abilità, o altre discriminazioni; intervengono sulla prevenzione sensibilizzando il territorio; contribuiscono alla formazione rivolta ad operatrici/ori dei servizi generali e partecipano alla strutturazione e/o al potenziamento delle reti territoriali antiviolenza.
3. I CAV sono gestiti, nel rispetto di tutti i requisiti previsti dalla presente intesa, da:
 - a. associazioni e organizzazioni operanti nel settore del sostegno e dell'aiuto alle donne vittime di violenza, che abbiano maturato esperienze e competenze professionali specifiche in materia di violenza contro le donne che utilizzino una metodologia di accoglienza basata sulla relazione tra donne, con personale specificamente formato;
 - b. enti pubblici ed enti locali, in forma singola o associata, avvalendosi esclusivamente delle professionalità di cui all'art. 3;
 - c. soggetti di cui alle lettere a) e b), di concerto, d'intesa, in forma consorziata o in convenzione tra loro.
4. La Regione Autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste e gli Enti Locali, in forma singola o associata, possono finanziare con risorse proprie, CAV (o sportelli a questi collegati) gestiti da associazioni/organizzazioni di cui al comma 3 lett. a. del presente articolo e in possesso di tutti i requisiti previsti dalla presente Intesa, anche attraverso convenzionamento diretto.
5. Nei limiti di quanto indicato al comma 4, è esclusa la possibilità di fare ricorso all'istituto dell'avvalimento di cui all'art. 89 del decreto legislativo 16 aprile 2016, n. 50 e/o ad altre forme di "cessione" dei requisiti previsti.
6. La Regione Autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste favorisce il ricorso agli istituti previsti dall'art. 55 del Codice del Terzo settore quale la co-progettazione, la co-programmazione ed il partenariato con i soggetti di cui al comma 3, lettera a) anche al fine di valorizzare il modello di amministrazione condivisa, espressione di un rapporto di sussidiarietà orizzontale tra pubblico ed il privato sociale.
7. Le Associazioni e le organizzazioni di cui al comma 3 del presente articolo, laddove previsto, devono:
 - a) essere registrate nell'apposito RUNTS (Registro Unico Nazionale del Terzo Settore) quale registro telematico istituito presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali;
 - b) avere nel loro Statuto da almeno cinque anni gli scopi del contrasto alla violenza maschile e di genere, del sostegno, della protezione e del supporto delle donne che hanno subito o subiscono violenza e dei/delle loro figli/e e dell'empowerment;
 - c) perseguire statutariamente, in modo esclusivo o prevalente, le attività di prevenzione e contrasto alla violenza maschile, valutate anche in relazione alla consistenza percentuale delle risorse destinate in bilancio;
 - d) possedere una consolidata e comprovata esperienza quinquennale consecutiva in attività contro la violenza maschile sulle donne.

Art. 2

(Requisiti strutturali e organizzativi)

1. L'immobile destinato a sede operativa del CAV deve possedere i requisiti previsti dalla normativa vigente nonché gli altri requisiti previsti dalle normative regionali in materia di autorizzazione e/o accreditamento e deve essere organizzato in locali idonei a garantire le diverse attività nel rispetto della privacy. Il CAV può articolarsi, in aggiunta alla sede, anche con sportelli di ascolto e informativi sul territorio, di facile accesso.

2. Il CAV, accreditato secondo appositi Registri/Albi regionali, deve garantire un numero di telefono dedicato, attivo tutti i giorni, compresi i festivi, 24h su 24 e collegato al 1522 nonché ai servizi essenziali della rete (PS, FFOO). Ai fini dell'inserimento dei CAV nella mappatura nazionale tenuta dal Dipartimento per le pari Opportunità della Presidenza del Consiglio dei ministri, le Regioni aggiornano e rendono pubblici i registri/albi con cadenza almeno semestrale.
3. Il CAV deve essere accessibile in presenza, almeno 5 giorni alla settimana e in modalità ibride (al telefono o online) tutti i giorni, ivi compresi i giorni festivi.
4. Il CAV deve possedere la Carta dei servizi esplicitando gli orari e i giorni di erogazione dei servizi nonché di apertura dei locali dedicati all'accoglienza gratuita alle donne.
5. Al CAV è fatto esplicito divieto di applicare le tecniche di mediazione familiare e/o conciliazione, ivi compreso l'invio ad altri servizi che le applicano, nel rispetto dell'art. 48 della Convenzione di Istanbul.
6. Non è consentito in alcun caso l'accesso ai locali del Centro agli autori della violenza e/o maltrattamenti.

Art. 3 (Operatrici)

1. Per le attività a diretto contatto con le donne vittime di violenza, il CAV, anche se gestito dall'Ente locale in forma singola o associata si avvale esclusivamente di personale femminile che: utilizza una metodologia di accoglienza basata sulla relazione tra donne non giudicante; che interviene nel rispetto del quadro di riferimento dei diritti umani e delle pari opportunità che fa capo alle leggi italiane e alla convenzione CEDAW, in particolare alla Raccomandazione n. 35, e alle disposizioni della Convenzione di Istanbul. Le operatrici, incluse le volontarie, devono essere adeguatamente formate, seguendo un approccio di genere: sul tema della violenza maschile; sulle sue cause strutturali e conseguenze; sulla valutazione del rischio; sui bisogni specifici di donne esposte a molteplici vulnerabilità, sui principi della Convenzione di Istanbul; sull'operatività del lavoro di rete, anche in tema di autonomia economica, lavorativa e abitativa. La formazione si ritiene adeguata quando consiste in almeno 120 ore di formazione iniziale (di cui almeno 60 di affiancamento). Le operatrici devono effettuare inoltre almeno 16 ore annue di aggiornamento.
2. Il CAV deve assicurare un'adeguata presenza di operatrici di accoglienza e di figure professionali, quali ad esempio psicologhe, assistenti sociali, educatrici, mediatrici culturali ed avvocate civiliste e penaliste, esperte in diritto del lavoro e immigrazione, con una formazione specifica sul tema della violenza di genere, dell'elaborazione del vissuto violento, del trauma sui/sulle minori ed iscritte all'albo del gratuito patrocinio.
3. Le operatrici di accoglienza e le figure professionali devono essere in grado di operare, secondo la metodologia della relazione tra donne come pratica centrale fondata sulla lettura della violenza di genere come fenomeno politico e sociale complessivo strutturale ed essere in possesso di competenze adeguate all'ascolto, alla valutazione del rischio, all'accompagnamento nei percorsi di uscita dalla violenza e/o quanto altro necessario per le attività del Centro (empowerment, formazione, prevenzione sensibilizzazione, lavoro di rete).
4. Il CAV deve garantire la formazione iniziale e continua per le operatrici e per le figure professionali ivi operanti, nonché l'attività di supervisione. Le conoscenze e le competenze del personale e la fornitura delle prestazioni devono essere specializzate.
5. Non possono operare nel CAV le avvocate e le psicologhe che, nella loro libera attività professionale, svolgono ruoli a difesa degli uomini accusati o condannati per violenza

e/o maltrattamenti.

Art. 4

(Attività, servizi minimi garantiti, presa in carico e percorso di accompagnamento)

1. Il Centro collabora con l'Amministrazione regionale e con gli altri soggetti formali e informali del territorio, nel perseguimento delle finalità e nella realizzazione degli interventi previsti dalla legge regionale n. 4/2013.
2. Il Centro deve garantire a titolo gratuito, almeno i seguenti servizi minimi:
 - a. Ascolto: colloqui telefonici, online e/o incontri in presenza;
 - b. Informazione: dopo un primo ascolto è importante dare le prime informazioni utili alla donna rispetto al percorso che può co-costruire con il Centro e ai suoi diritti rispetto alla legge vigente;
 - c. Orientamento sociale: sostegno, accoglienza e accompagnamento alle donne in situazioni di violenza attraverso colloqui strutturati volti a co-costruire un percorso personalizzato di fuoriuscita dalla violenza;
 - d. Supporto psicologico: sostegno nell'elaborazione del vissuto violento attraverso percorsi individuali e/o tramite gruppi di auto mutuo aiuto, anche utilizzando le strutture ospedaliere, i presidi sanitari di base ed i servizi territoriali aventi personale adeguatamente formato;
 - e. Supporto legale: colloqui di informazione e di orientamento di carattere legale sia in ambito civile che penale, di immigrazione e lavoro, e informazione e aiuto per l'accesso al gratuito patrocinio, in tutte le fasi dei procedimenti;
 - f. Raccordo con le case rifugio anche ai fini dell'inserimento.
3. Il CAV, previo consenso della donna, si raccorda con:
 - ✓ i servizi territoriali competenti per la tutela dei minori e per il sostegno alla genitorialità;
 - ✓ i servizi sociali e con i centri per l'impiego per individuare percorsi di inclusione lavorativa e per favorire l'autonomia economica e l'orientamento al lavoro;
 - ✓ gli enti locali e le agenzie per la casa, attraverso convenzioni e protocolli, per l'orientamento all'autonomia abitativa.
4. Il CAV assicura, ad ogni donna, un percorso personalizzato di protezione e sostegno, strutturato e definito con lei nel rispetto dei suoi tempi e della sua autodeterminazione.
5. Il CAV si avvale della collaborazione della rete dei servizi pubblici e privati presenti nel territorio per favorire un approccio integrato atto a garantire il riconoscimento della violenza subita nelle sue diverse dimensioni sotto il profilo relazionale, fisico, psicologico, sessuale, sociale, culturale ed economico.
6. Il CAV utilizza gli strumenti disponibili a livello nazionale per la valutazione del rischio.
7. Il Centro garantisce la formazione e l'aggiornamento del proprio personale.
8. Il Centro promuove, partecipa e/o organizza iniziative culturali e/o sociali e attività di prevenzione, informazione, sensibilizzazione e formazione sul territorio, anche in collaborazione con gli altri soggetti formali e informali del territorio che intervengono nell'ambito delle politiche a contrasto della violenza di genere.

Art. 5
(Lavoro in rete)

1. Al fine di garantire alle donne e ai loro figli protezione sociale, reinserimento e interventi sanitari, il CAV partecipa alle reti territoriali interistituzionali. L'istituzione e il funzionamento della rete sono regolati da appositi protocolli o accordi con il coinvolgimento di tutti gli attori istituzionali, sociali ed economici del territorio di riferimento coincidente con il territorio indicato nella pianificazione regionale.
2. Il CAV in qualità di soggetto essenziale per il funzionamento delle reti territoriali interistituzionali antiviolenza:
 - a. partecipa alle reti territoriali antiviolenza e laddove non già esistenti contribuisce a promuoverne la creazione al fine di garantire alle donne in situazioni di violenza e alle/i loro figlie/i un'adeguata informazione, protezione e assistenza, e il raggiungimento dell'autonomia economica, lavorativa e abitativa;
 - b. promuove azioni di sensibilizzazione e conoscenza sul tema della violenza maschile contro le donne, a livello territoriale, inclusi i percorsi nelle scuole;
 - c. contribuisce alla formazione di operatrici/ori dei servizi che a vario titolo entrano in contatto con le donne in situazioni di violenza, anche al fine di evitare fenomeni di vittimizzazione secondaria;
3. L'individuazione del CAV o dei CAV di riferimento della rete territoriale tiene conto del radicamento e dell'esperienza maturata a livello territoriale. Non possono far parte della rete i CAV non in possesso di tutti i requisiti previsti dalla presente Intesa e non riconosciuti dalle Regioni, anche attraverso appositi albi ed elenchi regionali e/o procedure di accreditamento regionale.
4. Il CAV assicura collegamenti diretti con le Case rifugio e gli altri CAV esistenti sul territorio e con gli altri nodi della rete locale.

Art. 6
(Flussi informativi e raccolta dati)

1. I CAV svolgono attività di raccolta dati nel rispetto della riservatezza e dell'anonimato delle donne e partecipano all'attività di raccolta di informazioni, ricerca e analisi, su base territoriale, regionale o provinciale se prevista, al fine di contribuire all'alimentazione di un sistema di monitoraggio e osservazione sul fenomeno della violenza contro le donne nelle sue varie forme, anche sulla base delle disposizioni e indicazioni di rilevazione proposte dal Dipartimento per le Pari Opportunità, dall'ISTAT e dalle Regioni.

Art. 7
(Obblighi per i CAV)

1. Il CAV destinatario di finanziamenti pubblici deve garantire, a pena di revoca delle risorse pubbliche assegnate, l'attività per un periodo di tempo almeno pari a quello per il quale è stato erogato il finanziamento e deve garantire l'adempimento di quanto previsto dalla vigente normativa in materia di trasparenza, pubblicando sui propri canali di comunicazione la misura dei finanziamenti ricevuti dagli Enti pubblici.
2. Il CAV, nell'arco di tempo relativo ai finanziamenti pubblici ottenuti, contribuisce alle attività di monitoraggio e valutazione sia quantitative che qualitative sull'uso appropriato dei finanziamenti stessi e sull'efficacia del lavoro svolto.